



# CITTA' DI IMPERIA

## Consiglio Comunale

**Delibera n. 0065 del 15/07/2014**

### **OGGETTO: MODALITA' DI GESTIONE DEL BACINO PORTUALE DI PORTO MAURIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO IN HOUSE.**

L'anno 2014, e questo dì 15 del mese di luglio alle ore 19:30, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza ordinaria in conseguenza di determinazioni prese dal Presidente previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti.

Sono presenti questi Consiglieri:

Capacci ing. Carlo	Presente
Chiarini dott.ssa Enrica	Presente
Mezzera dott.ssa Gianfranca	Presente
Canetti sig.ra Valeria	Presente
Montanari sig. Giorgio	Presente
Lagorio sig. Lorenzo	Presente
Olivieri avv. Oliviero	Presente
Marino arch. Fiorenzo	Presente
Balestra sig.ra Camilla	Presente
Savioli geom. Alessandro	Presente
Reavv. Paolo	Presente
Saluzzo arch. Roberto	Presente
Balestra sig. Fulvio	Presente
Palma sig.ra Susanna	Presente
D'Agostino arch. Ester	Presente
Riccò sig.ra Natalia	Presente
Strescino dott. Paolo	Assente
Parodi sig. Diego	Presente
Montesano dott. Paolo	Presente
Vassallo sig. Simone	Presente
Ghigliazza sig. Riccardo	Presente
Annoni avv. Erminio	Assente
Gaggero geom. Gianfranco	Presente
Ranise dott. Antonello	Presente
Acquarone dott.ssa Ilda	Assente
Poillucci avv. Piera	Presente
Falciola dott. Luca	Assente
Fossati avv. Giuseppe	Presente
Grossodott. Gianfranco	Presente
Servalli sig. Mauro	Presente
Russo sig. Antonio	Presente
Glorio sig.ra Cara	Presente
Casanodott. Alessandro	Assente

Quindi sono presenti Consiglieri N. 28

Sono assenti Consiglieri N. 5.

In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla seduta il sottoscritto Dott. Andrea MATARAZZO Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Illustra la pratica il Sindaco Ing. Carlo Capacci compreso l'emendamento (1) da Lui proposto:

- “ 4. di impegnare la propria società partecipata, per lo svolgimento a regime del servizio mediante acquisizione dell'azienda, a verificare la sostenibilità dell'operazione attraverso la predisposizione di piano industriale ed economico – finanziario del servizio pubblico locale che attestti senza alcun ragionevole dubbio la sostenibilità dell'operazione e la congruità del prezzo richiesto, anche alla stregua dell'impatto dello stesso sui vincoli di finanza pubblica e delle condizioni operative e gestionali cui sono soggette le società controllate dagli enti locali.”

Assente il consigliere Annoni.

Interventi: Montanari, Ghigliazza, Fossati che alla fine dell'intervento illustra il suo emendamento (2):

- Il sottoscritto consigliere Comunale propone il seguente emendamento alla pratica al punto 2 all'o.d.g. Sostituire il punto 4 del dispositivo come segue: “ 4) di riservare al Consiglio Comunale ed a condizionare alla relativa approvazione ogni valutazione in merito allo svolgimento del servizio da parte della propria società partecipata, in relazione all'affitto e/o acquisizione di azienda, a seguito di predisposizione di piano industriale ed economico – finanziario del servizio pubblico locale che attestti la sostenibilità dell'operazione e la congruità del corrispettivo richiesto, anche alla stregua dell'impatto dello stesso sui vincoli di finanza pubblica e delle condizioni operative e gestionali cui sono soggette le società controllate dagli enti locali.”

Continuano gli interventi: Sindaco, Abbo, Pollucci, Grossocche propone i suoi emendamenti:

- (emendamento n. 3) al punto 1 del dispositivo dopo la locuzione “del bacino di Porto Maurizio” inserire la frase “anche mediante l'eventuale variazione del progetto attuale”.

Sindaco, il Segretario Generale risponde al consigliere Grossocche, Parodi, Servalli che illustra un emendamento(n. 4):

- al punto 3 del dispositivo dopo la locuzione “a far data dal 18 luglio 2014” inserire “fermo restando il mantenimento delle forze lavoro dirette e indirette utilizzate nel bacino di Oneglia”;

Russo(favorevole), Lagorio, Fossati, Abbo, Savioli, Poillucci (no alla pratica), Montanari.

Esauriti gli interventi il Presidente concede la parola per le seguenti dichiarazione di voto:

- Ghigliazza: favorevole al 1 emendamento, contrario al 2, favorevole al 3 e contrario al 4; favorevole sulla pratica;
- Fossati: favorevole al 1 e 2 emendamento, contrario al 3 e 4.;
- Russo: favorevole al tutti e 4 gli emendamenti; favorevole all'approvazione della pratica;
- Grossocche: astenuto sugli emendamenti 1 e 2, favorevole al 3 e 4; favorevole all'approvazione della pratica;
- Parodi: favorevole al 1, contrario al 2, favorevole al 3, contrario al 4; favorevole all'approvazione della pratica;
- Poillucci: favorevole al 1 e 2, contrario al 3, favorevole al 4; contrario all'approvazione della pratica;
- Savioli: favorevole al 1, contrario al 2, favorevole al 3, contrario al 4; favorevole all'approvazione della pratica;
- Montanari: favorevole al 1; favorevole all'approvazione della pratica.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti:

Emendamento n. 1 (Sindaco) approvato con 26 voti favorevoli, astenuti 2 (Servalli e Grossocche);

Emendamento n. 2 (Fossati) respinto con 6 voti favorevoli (Fossati, Russo, Glorio, Poillucci, Ranise e Gaggero), 20 voti contrari, 2 astenuti ( Servalli e Grossocche);

Emendamento n. 3 (Servalli) approvato con 25 voti favorevoli, 3 contrari (Poillucci, Gaggero e Ranise);

Emendamento n. 4 (Grossocche) respinto con 8 voti favorevoli e 20 contrari.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSOCHE

- il Tribunale di Imperia con sentenza 20 maggio 2014, n. 14, al termine di un lungo periodo di concordato preventivo, ha dichiarato il fallimento della concessionaria Porto di Imperia Spae ha disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa sino al 30/6/2014 (data, quest'ultima, eccezionalmente prorogata al 18/7/2014);
- conseguentemente, il Dirigente del Settore 4° -Porti- del Comune di Imperia, nell'interesse dell'Amministrazione Demaniale, ha comunicato con nota del 3 luglio 2014, prot. n. 22618, l'avvio del procedimento di decadenzadella concessione marittima rilasciata a Porto di Imperia spai il 28/12/2006;
- per quanto comunicato con il medesimo atto, il procedimento di decadenza è fondato anche su presupposti ulteriori rispetto all'impossibilità del concessionario ad adempiere la convenzione in conseguenza del fallimento, quali: a) violazione dell'art. 41 del C.N. e dell'art. 9, co. 1, del Contratto di concessione, in riferimento all'art. 47, lett. b) e f) del C.N., relativamente al rilascio della garanzia ipotecaria sui beni demaniali in favore del debito di Acquamare srl; b) omessa corresponsione dei canoni

demaniali, in riferimento all'art. 47, lett. d) del C.N., per almeno due annualità; c) mancato rispetto del termine per l'ultimazione delle opere, in riferimento all'art.47, lett. a), b) e f) del C.N.;

#### CONSIDERATO CHE

- a questo punto e in conseguenza di ciò, è interesse dell'Amministrazione comunale, quale Ente rappresentativo degli interessi della collettività e del suo territorio, nei tempi brevi imposti dall'incalzare dei fatti, ripensare alla modalità organizzativa per l'espletamento del servizio di gestione, valorizzazione e connesso completamento dell'approdo turistico di Imperia;

#### RILEVATO CHE:

- a tale fine, le note vicende occorse nella realizzazione delle opere portuali, anche a prescindere dalla rilevanza penale (in fase di accertamento) e da altri tipi di responsabilità pure sussistenti, hanno comportato la spoliazione della concessione demaniale del suo valore economico, valore che avrebbe dovuto essere invece finalizzato alla gestione e alla realizzazione del porto quindi al soddisfacimento dell'interesse pubblico dell'operazione;
- allo stato risultano, infatti, realizzate le sole opere a mare, per la cui realizzazione è stato riconosciuto da Porto di Imperia spa ad Acquamare srl un corrispettivo pari al 70% del valore delle stesse, nonché una garanzia ipotecaria sui beni demaniali, fino alla concorrenza di 280 milioni di euro;
- Acquamare srl ha a sua volta sub-concesso a soggetti terzi i diritti di utilizzazione dei posti barca di sua spettanza per l'intera durata della concessione (50 anni), incassandone i corrispettivi e senza, tuttavia, destinarne i proventi alla restituzione (per capitale e interessi) del finanziamento ottenuto con la garanzia ipotecaria concessa Porto di Imperia Spa;
- in tale contesto è evidente che la concessione non è più in grado di generare il valore necessario al completamento delle opere a terra, considerato che resta da edificare circa il 50% delle opere complessive (terra e mare) previste dal progetto, stante che l'appaltatore (Acquamare srl) ha pure abbandonato il cantiere da oltre due anni a questa parte;
- d'altronde il Comune di Imperia non può non farsi carico anche della situazione in cui verrebbero a trovarsi i centinaia di sub-concessionari che hanno acquistato i diritti cinquantennali di utilizzazione (aventi natura obbligatoria) e che in caso di nuova concessione a soggetto privato per la gestione e il completamento del porto, non avrebbero alcuna tutela della loro posizione, in quanto il loro diritto sarebbe degradato ad un semplice interesse di fatto;
- a tale riguardo, va chiarito che la tutela degli interessi degli utenti del porto coincide, in parte, con l'interesse pubblico di cui l'Amministrazione è portatrice, sia sotto il profilo dell'immagine della città, sia della tutela dello sviluppo economico che è anche connesso alla salvaguardia di coloro che hanno creduto (ed investito) nella nostra terra;
- ricorre, pertanto, una situazione in cui il gestore dovrà darsi carico di obblighi di servizio quali la continuità, la qualità e la regolarità del servizio non assoggettabili ad una comune attività economica.

#### CONSIDERATO CHE:

- l'approvato progetto del porto turistico che il concessionario avrebbe dovuto realizzare, prevede:

<i>Superficie complessiva aree in concessione demaniale a mare</i>	<i>mq 454.121,06</i>
<i>4 Pubblici esercizi</i>	<i>mq 798</i>
<i>1 Locale di pubblico spettacolo</i>	<i>mq 1097</i>
<i>171 Box nautici</i>	<i>mq 1751</i>
<i>Sedi di Corpi dello Stato</i>	<i>mq 959</i>
<i>Servizi igienici e lavanderie riservati ai dipartisti</i>	<i>mq 473</i>
<i>9 moduli di Cantieri nautici</i>	<i>mq 4811</i>

*8 moduli di Artigianato settore nautica*  
*113 Esercizi commerciali e servizi annessi*  
*116 Residenze*  
*Locali tecnici*  
*Yacht club e servizi annessi*

*mq 835*  
*mq 5901*  
*mq 7022*  
*mq 156*  
*mq 1476*

- è semplicemente intuibile come il completamento dell'opera comporterebbe un volano eccezionale per lo sviluppo economico ed occupazionale della nostra città, posto che, già sin d'ora, ad opera ancora largamente incompiuta, già si possono registrare significativi dati incrementali di tali grandezze. Ciò d'altronde è in linea con studi compiuti nel settore, concordi nel ritenere che una delle voci più significative tra gli effetti economici di un porto turistico è rappresentata dalle spese dei diportisti per la manutenzione delle imbarcazioni, che può essere mediamente quantificata in un 4% del valore delle imbarcazioni stesse.

La relazione generale del Piano Regolatore del Porto di Imperia prevedeva un totale di 280 addetti comprensivo dell'insediamento in ambito portuale di almeno 40 esercizi diversi, includenti agenzie marittime, yacht-chandler, abbigliamento sportivo, bar e ristorazione. La stessa relazione prevedeva che il dato dovesse essere incrementato per effetto di un ulteriore indotto non facilmente quantificabile, discendente dal fatto che le imbarcazioni, se considerate alla stregua di "seconde case" sono "abitate" per una media di circa 40 giorni / anno, con presenza di circa persone a barca. Uno studio della Camera di Commercio di Genova, sempre secondo la Relazione, evidenziava infatti che i Comuni litoranei dotati di strutture per la nautica sono caratterizzati da un netto incremento delle presenze turistiche in bassa stagione.

- nell'attuale situazione di crisi economica, i cui effetti fin dal 2008 sono stati (e sono) particolarmente importanti per il territorio imperiese, contrassegnato da una progressiva de-industrializzazione che nel solo anno 2012 ha comportato la crisi di 1.330 imprese, di cui oltre 600 sottoposte a procedure concorsuali e circa 700 in scioglimento o liquidazione, con un incremento rispetto all'anno precedente del 4,7% (analogo trend è registrabile anche per i comparti agricoli e del commercio), il completamento dell'opera rappresenta il principale fattore di sviluppo, su cui ovviamente si deve concentrare ogni sforzo utile per consentirne, il più rapidamente possibile, il buon fine;

#### VISTOCHE:

- l'art. 112 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";
- la giurisprudenza ha sempre ritenuto i Comuni, quali enti aventi fini generali e dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria, in possesso della facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e servizi, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali e/o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento, assumere come doverose (tra le molte, Cons. St. 28 aprile 2005, n. 527);

#### VISTI, INOLTRE:

- l'art. 60 d.p.r. 24/7/1977, n. 616 ("Attribuzioni ai Comuni"), ai sensi del quale sono attribuite ai Comuni, ex art. 118 Cost., le funzioni amministrative in materia di: a) promozione di attività ricreative e sportive; b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche; c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri; considerato che la giurisprudenza ha ritenuto che tale articolo, nell'attribuire ai Comuni le funzioni amministrative in materia di attività ricreative e sportive estese anche alla "gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche", consente a tali enti di espletare il servizio di realizzazione e gestione dei porti turistici, eventualmente anche in forma diretta (Tar Lombardia – Brescia, 8/3/1990, n. 285);
- il d.m. 31/12/1983 "Individuazione della categoria dei servizi pubblici a domanda individuale" (emanato in attuazione dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 55/1983, convertito in legge 131/1983, e implicitamente richiamato

dall'art. 172, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 267/2000). Il decreto contiene l'elencazione dei servizi che devono considerarsi servizi pubblici locali. Ebbene, tra questi, al n. 14 il decreto cita i "servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili", così confermando che la gestione del porto turistico sia considerabile un servizio pubblico locale. E' da notare che la perdurante vigenza di detto decreto ministeriale e la efficacia del suo contenuto sono stati indirettamente ribaditi dallo stesso art. 34, del d.l. 179/2012, laddove, al comma 26, il servizio di "illuminazione votiva" è stato depennato dall'elenco contenuto nel decreto ministeriale in questione;

#### VISTI, ALTRESÌ:

- la legge 28/1/1994, n.84, laddove all'art. 4 prevede la tipologia di porti aventi "finalità turistica e da diporto"; il regolamento di cui al d.p.r. 2/12/1997, n. 509, che disciplina il procedimento di concessione dei beni del demanio per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;
- il d.p.r. 15/1/1972, n. 8 con il quale il legislatore ha mostrato di ritenere incluse tra le opere pubbliche i porti turistici, inserendo, all'art. 2, comma 2, lett. g., "le opere concernenti i porti di seconda categoria", tra i lavori pubblici di interesse regionale;
- il d.p.r. 509/1997 laddove dispone l'applicabilità alla progettazione definitiva dei porti turistici la disciplina della legge 109/1994, ossia delle opere pubbliche e prevede, altresì, la vigilanza e il collaudo pubblici sull'esecuzione del porto turistico;
- l'art. 153 del d.lgs 163/2006 (codice appalti) laddove include le strutture dedicate alla nautica da diporto tra le opere realizzabili mediante *projet financing* (vale a dire opere pubbliche o di pubblica utilità), prevedendo addirittura un'accentuazione della connotazione pubblicistica della procedura qualora si tratti di porti turistici.

#### DATO ATTO CHE:

- alla luce delle norme da ultimo richiamate è indubbia "la natura pubblica delle opere portuali che vengono realizzate sul demanio pubblico [la quale] induce a ritenere che il servizio di gestione del porto turistico sia un servizio pubblico, di indubbia rilevanza economica" (così, Cons. St. 18/12/ 2012, n. 6488).

#### VISTA, INFINE,

- la sentenza del Consiglio di Stato, 18 dicembre 2012, n. 6488, da ultimo richiamata, con la quale il supremo consesso della giustizia amministrativa ha esaminato in modo approfondito l'ascrivibilità del servizio di gestione dei porti turistici tra i servizi pubblici locali, pervenendo ad una conclusione positiva. Infatti, secondo tale pronuncia: "nonostante la finalità turistico-ricreativa dei porti turistici, che soddisfa interessi privati, vi è un interesse pubblico alla loro realizzazione e gestione", sotto svariati profili tra i quali l' "interesse pubblico allo sviluppo e alla valorizzazione turistica ed economica del territorio, indubbiamente agevolata dalla realizzazione e gestione dei porti turistici".

#### RITENUTO, QUINDI:

- di assumere come Servizio Pubblico Locale avente rilevanza economica, la gestione, valorizzazione ed il connesso completamento delle opere (a terra e a mare) dell'approdo turistico nel bacino di Porto Maurizio e di provvedere all'espletamento del servizio secondo la modalità di affidamento *in house providing*;
- che, per i motivi sopra esposti, l'affidamento *in house* sia la modalità più efficace a tutelare gli interessi pubblici che vengono in evidenza nella fattispecie; inoltre non va tralasciato di osservare che il rapporto interorganico, subordinato alla volontà comunale, in una situazione fluida come è quella qui in oggetto, risponda meglio, rispetto al rapporto contrattuale intersoggettivo, alle esigenze che via via si presentano a cagione della facilità del ricorso allo *jus variandi*;

#### RITENUTO, IN OGNI CASO:

- anche alla luce dei recenti sommovimenti normativi verificatisi nella disciplina interna in materia di servizi pubblici (referendum, Corte Costituzionale 199/2012), che, al momento, nella congiuntura venutasi a creare in esito a tali avvenimenti, sia venuto meno il principio dell'eccezionalità del modello *in house* per la gestione dei servizi pubblici locali di rilievo economico (in questo senso, Cons. St. 11 febbraio 2013, n.762);

CONSIDERATO CHE:

- la società Imperia Yacht srl, le cui quote sono per intero di proprietà del Comune di Imperia, attualmente impiegata nello svolgimento delle attività di ormeggio e gestione dell'approdo di imbarcazioni a Calata Cuneo dei natanti da diporto che stazionano nel bacino di Oneglia, è stata, con deliberazione n. 64 assunta in data 15/07/2014, perfettamente conformata ai principi comunitari per essere legittimamente destinataria dell'affidamento del servizio in via diretta, modificandone altresì la denominazione sociale da "IMPERIA YACHTSRL" a "GOIMPERIASRL";
- sotto il profilo dell'organizzazione aziendale finalizzata allo svolgimento e alla immediata prosecuzione, senza interruzione, del servizio di gestione del porto, apparirebbe del tutto razionale, stante anche i requisiti di estrema urgenza e di infungibilità dei beni in questione, che la società, che si denominerà GO IMPERIA SRL (ora IMPERIA YACHT SRL), nella qualità di affidataria del servizio, negoziasse con la procedura fallimentare un contratto di affitto di azienda, concordando altresì le più opportune clausole per la salvaguardia degli interessi della città relativi all'esercizio del servizio, implicanti anche la conservazione della valorizzazione impressa all'azienda con il contratto di affitto;
- per gli scenari conseguenti alla scadenza dell'esercizio provvisorio che si possono profilare, appare assai probabile che vi sia un iniziale periodo transitorio di assestamento, caratterizzato dagli esiti del procedimento di decadenza della concessione demaniale (incameramento dei beni da parte del demanio, determinazione del canone demaniale), dalla provvisorietà dell'affitto di azienda dal fallimento, dalla definizione della tariffa per gli utenti del porto, periodo nel quale detta società dovrà elaborare un piano industriale degli investimenti e dei finanziamenti relativi al servizio e al completamento delle opere, al fine di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, in modo da trarre guardare un assetto definitivo di tutti gli elementi in gioco;

RITENUTO:

- di assolvere, con le considerazioni rappresentate nei punti che precedono e con la successiva pubblicazione della presente deliberazione, agli adempimenti di cui al c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 221/2012;

Alla luce di quanto sopra esposto,

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto altresì il parere rilasciato in data 09/07/2014 dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 1 lett. b) n. 3 dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;  
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con 24 voti favorevoli, 4 contrari (Gaggero, Poillucci, Ranise e Fossati);

**D E L I B E R A**

1. di assumere come Servizio Pubblico Locale (SPL) la gestione, la valorizzazione e il connesso completamento delle opere dell'approdo turistico del bacino di Porto Maurizio, *anche mediante l'eventuale variazione del progetto attuale;*
2. di affidare la gestione diretta del SPL, come sopra assunto, alla società che si denominerà GOIMPERIA SRL (oggi IMPERIA YACHT SRL), a seguito di assemblea straordinaria, con sede nel Comune di Imperia in Viale Matteotti 157, in possesso di tutti i requisiti richiesti per la modalità organizzativa *in house providing*;
3. di autorizzare la predetta società, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure che caratterizzano l'esercizio del controllo analogo da parte del Comune di Imperia sulla stessa società, a negoziare e concludere con il fallimento idoneo contratto di affitto di azienda che consenta la gestione provvisoria a far data dal 18 luglio 2014;
4. *di impegnare la propria società partecipata, per lo svolgimento a regime del servizio mediante acquisizione dell'azienda, a verificare la sostenibilità dell'operazione attraverso la predisposizione di piano industriale ed economico – finanziario del servizio pubblico locale che attesti senza alcun ragionevole dubbio la sostenibilità dell'operazione e la congruità del prezzo richiesto, anche alla stregua dell'impatto dello stesso sui vincoli di finanza pubblica e delle condizioni operative e gestionali cui sono soggette le società controllate dagli enti locali;*
5. di riservarsi il potere regolamentare di conformazione del servizio e del rapporto con gli utenti, secondo standard che garantiscano i principi di continuità, qualità e regolarità del servizio, con attenzione agli interessi degli attuali utenti del porto.
6. di dichiarare con 26 voti favorevoli e 2 contrari (Fossati e Poillucci) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
7. di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

---

#### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.

**F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato  
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti verbale verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

**F.to digitalmente dal Segretario Generale  
Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato  
(estremi del firmatario nella pagina iniziale)**

---